



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO
SEZIONE S1 VIA ALDO MORO

Si comunica a:

Avv. ROBERTA ELENA PINTO
Contrada Ralla snc
87064 Corigliano Rossano
CS

Avv. ANGELO LAVORATO
VIA DELLA SCUOLA 13
87064 CORIGLIANO CALABRO
CS

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Nuova Udiienza

Procedimento Numero: **141/2023** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA**

Giudice: **PRINCIPATO GAETANA**

Data e ora prossima udienza: **13/07/2023 09:00**

Parti nel procedimento

Attore Principale

LAERA MARIA LORES

difeso da:

Avv. ROBERTA ELENA PINTO

Convenuto Principale

AUTOSERVICE S.N.C. DI FAMIGLIOLO L D & RIMA GIORGIO

difeso da:

Avv. ANGELO LAVORATO

Corigliano Calabro 04/04/2023



IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giovanni VILANO

ORD. 47/2023

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA

Il Giudice di Pace Dott.ssa Gaetana Principato, à scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 09.02.2023, nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta con il N. 141/2023 R.G.A.C., promossa

DA

LAERA MARIA LORES, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Elena Pinto

ATTRICE /OPPONENTE

CONTRO

AUTOSERVICE SNC di FAMIGLIOLO LD & RIMA GIORGIO, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Lavorato, come in atti

CONVENUTA/OPPOSTA

Visti gli atti, si rileva quanto segue:

-In merito alla richiesta della convenuta/opposta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N. 108/2022 (procedimento monitorio iscritto con il N. 623/2022 R.G.) la stessa va respinta.

In forza del disposto dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa ove l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione. E' evidente, tuttavia, che preliminare ai fini della concessione della provvisoria esecuzione è la delibazione sia pure in via sommaria, dell'esistenza della stessa pretesa creditoria, sulla base degli ordinari canoni probatori: infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena, assoggettata alle normali regole di riparto degli oneri probatori. Il creditore che ha agito per l'adempimento, conseguentemente, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto di credito; mentre il debitore è gravato dell'onere della prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, parte opponente ha contestato il regolare adempimento nell'esecuzione dei lavori, di cui alla fattura azionata con il monitorio, producendo missive di contestazione dei lavori. Pertanto, alla luce degli atti, si ritiene che non sussistano le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in attesa del necessario approfondimento istruttorio sul credito vantato da parte opposta.

Per quanto riguarda la richiesta dell'attrice/opponente di chiamata in causa del terzo Avv. Francesco Antonio Pinto formulata la prima volta in udienza, la stessa non è ammissibile in base al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10610/2014, secondo cui " *Nell'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace, l'opponente che intenda chiamare un terzo in causa, avendo posizione di convenuto, deve farne richiesta nell'atto di*

opposizione, a pena di decadenza, non potendo formulare l'istanza direttamente in prima udienza" (in senso conforme Cass. Civ. n. 13250/2010 – Cass. Civ. n. 13272/2004).

In merito, poi, alla denuncia/querela formulata nell'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo, da parte dell'attrice/opponente Laera Maria Lores nei confronti della convenuta/opposta, con contestuale richiesta a questo giudice di trasmissione dell'atto di citazione contenente la denuncia/querela alla Procura della Repubblica competente, si procede alla richiesta trasmissione.

PQM

Rinvia all'udienza del **13 luglio 2023** ex art. 320, quarto comma, cpc,

Dispone la trasmissione di copia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente la denuncia/querela formulata dall'attrice/opponente Laera Maria Lores, alla Procura della Repubblica di Castrovillari, per come richiesto dall'attrice/opponente.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito e per suddetta trasmissione.

Corigliano Rossano, 27.03.2023.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Depositato in Cancelleria

Corigliano C., 10 4 APR 2023



IL CANCELLIERE
RESPONSABILE
Francesco De Gaetano

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Gaetana Principato

dott.ssa Gaetana Principato